



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

OGGETTO: Decreto attuativo del Piano straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana. Anni 2012 e 2013.

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- VISTO il Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, art. 13 e art. 17;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m. e i.;
- VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n. 34;
- VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 19 marzo 1979 su "divieto di introduzione dalla Sardegna nel restante territorio nazionale di suini, loro carni, prodotti ed avanzi e di altro materiale possibile veicolo di contagio";
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 26 giugno 1979, su "norme integrative per la profilassi della Peste Suina Africana nella Regione Sardegna e nel restante territorio nazionale";
- VISTA la Legge Regionale 5 febbraio 1982, n. 6;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 6 ottobre 1984 su "norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea";
- VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15 su riordino, organizzazione e funzionamento dei Servizi Veterinari in Sardegna;
- VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218 su "misure per la lotta contro l'afte epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

- VISTO il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 relativa al regolamento per la determinazione dei criteri di calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2.6.1988, n. 218;
- VISTO il Regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;
- VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, art. 1 e art. 2;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 su "regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini";
- VISTO il Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, n. 587 su "regolamento concernente modificazioni al D.M. 20 luglio 1989, n. 298, relativo ai criteri adottati per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti;
- VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 1 aprile 1997, "recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 – Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna;
- VISTO il Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333 attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, modificato e integrato dall'art. 20 della Legge 21 dicembre 1999 n. 526;
- VISTO il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 01.06.1999 sulle direttive per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

- VISTA la Direttiva 2001/89/CE del Consiglio del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la Peste Suina Classica ed al relativo Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55 di attuazione della suddetta Direttiva;
- VISTO il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2002 e s.m. e i.;
- VISTA la Direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la Peste Suina Africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la Peste Suina Africana ed il relativo Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 di attuazione della suddetta Direttiva;
- VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 852/2004/CE, n. 853/2004/CE, n. 854/2004/CE e n. 882/2004/CE del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e sui controlli ufficiali e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 349/2005 del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della Decisione 90/424/CEE del Consiglio;
- VISTO il Manuale operativo e il piano di emergenza per la Peste Suina Africana e la Peste Suina Classica;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 2005/362/CE recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in Sardegna, Italia;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 2005/363/CE relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la Peste Suina Africana in Sardegna e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.A.I.S. 21 novembre 2005, n. 42 su "Emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali";
- VISTA la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna";
- VISTO il Decreto Legislativo del 25 luglio 2007 n. 151 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale N. 48 del 25.09.2012 su "Rinnovo Commissione per la corresponsione delle indennità per gli animali abbattuti",
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento 2002/1774/CE;
- VISTO il D.A.I.S. 23 dicembre 2009, n. 67 relativo alla modifica della zona infetta per PSA nel cinghiale;
- VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini.
- VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009;
- VISTO il Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2011-2014 assunto con Deliberazione della Giunta Regionale N. 20/4 del 26.04.2011;
- VISTO il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 su "attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini";
- VISTO il D.A.I.S. 28 ottobre 2011, n. 43 su "Profilassi della trichinellosi – obbligo di sottoporre ad esame trichinoscopico le carni degli animali recettivi abbattuti durante la stagione venatoria";
- VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio prevenzione n. 1253 del 07.11.2011 su "Programma straordinario Audit/Ispezioni su aziende suine accreditate per Peste Suina Africana e Peste Suina Classica";
- VISTA la Decisione della Commissione Europea 2011/807/UE del 30 novembre 2011, che approva il Piano di lotta e sorveglianza della peste suina africana per l'anno 2012 presentato dal Ministero della Salute su proposta della Regione Sardegna come modificata dalla decisione di esecuzione, non ancora pubblicata, approvata in data 16 novembre 2012 nel corso dello SCoFCAH;
- VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione 2012/761/UE del 30 novembre 2012 che approva i programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

- il 2013, nonché del contributo finanziario dell'Unione a tali programmi [notificata con il numero C(2012) 8682](2012/761/UE)
- VISTA la nota del Ministero della Salute prot. 1472 del 26 gennaio 2012 che, in considerazione della situazione epidemiologica favorevole relativa alla peste suina classica, dispone l'applicazione delle misure di sorveglianza previste dall'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008, art. 17, comma 2;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 3 maggio 2012 su "Misure straordinarie di lotta alla Peste Suina Africana. Istituzione tavolo interassessoriale";
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 30 del 4 giugno 2012 relativo a "Decreto attuativo del Piano di eradicazione della Peste Suina Africana. Anno 2012";
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 105 del 3.08.2012 di nomina del Generale Gilberto Murgia quale delegato del Presidente al tavolo interassessoriale istituito con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 03.05.2012;
- VISTO il "Piano di sostegno diagnostico ed epidemiologico alla emergenza peste suina africana nella Regione Sardegna" trasmesso con nota DGSAF n. 14603 del 2 agosto 2012 nel quale sono inserite le linee guida per lo svolgimento di specifica attività di formazione in collaborazione tra Regione Sardegna, Ministero della Salute, Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle Malattie da Pestivirus e Asfivirus e l'IZS della Sardegna;
- PRESO ATTO della programmazione che la Regione in qualità di Autorità competente ha posto in essere per verificare l'efficacia dei controlli ufficiali svolti dai Servizi veterinari delle ASL, effettuata dal 14.09.2012 al 10.10.2012 ai sensi della Determinazione dirigenziale n. 1082 del 28.08.2012;
- PRESO ATTO della ridefinizione delle zone infette da selvatico assunta dal gruppo di esperti sulla PSA nella riunione tenutasi in data 10.10.2012;
- RITENUTO di dover modificare le disposizioni contenute nel Decreto dell'Assessore dell'Igiene e della Sanità n. 30 del 04 giugno 2012 per dare attuazione alle Decisioni della Commissione Europea;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

SENTITI i Servizi Veterinari delle ASL, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e la Commissione regionale per le strategie di lotta alle pesti suine;

ACQUISITE le indicazioni del Ministero della Salute e del Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle Malattie da *Pestivirus* e da *Asfvirus*;

Su parere conforme del Direttore Generale della Sanità, sentito il Direttore del Servizio prevenzione

DECRETA

Art. 1 Obiettivi

1. Il presente Decreto dispone l'applicazione delle misure sanitarie di lotta alla Peste Suina Africana negli allevamenti suinicoli, in tutti gli animali della specie suina, domestici e selvatici, e negli stabilimenti che producono carni suine e prodotti a base di carne suina per l'anno 2012 e 2013.
2. Le misure sanitarie del presente Decreto sono volte:
 - all'eradicazione della Peste Suina Africana dal territorio regionale;
 - alla tutela sanitaria del patrimonio suinicolo regionale ed extra regionale;
 - alla tutela ed alla promozione del commercio delle carni suine e dei prodotti derivati con adeguate garanzie atte a scongiurare la diffusione del virus pestoso.

Art. 2 Definizioni

Oltre alle definizioni riportate nei Decreti Legislativi n. 54/2004, n. 55/2004 e n. 200/2010, ai fini del presente Decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) "BDN" la Banca Dati Nazionale, di cui al Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
- b) "SIMAN" Sistema Informativo di Notifica delle Malattie Animali Nazionali, di cui alla nota del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali DGSA-13691-P-24-07-2009;

Art. 3 Obblighi e competenze

1. E' resa obbligatoria su tutto il territorio regionale l'attuazione del Piano di controllo e di eradicazione della Peste Suina Africana di seguito denominato "Piano" per l'anno 2012 e 2013 approvato dalle Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2011/807/CE e sue modifiche e integrazioni e 2012/761/UE.
2. Il Presidente del Tavolo Interassessoriale istituito con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 03.05.2012 è responsabile dell'attuazione delle misure straordinarie di contrasto al pascolo brado dei suini irregolari.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

3. Il Ministero della Salute e l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale coordinano le attività del Piano.
4. L'IZS della Sardegna è responsabile dell'attività diagnostica fatte salve le competenze attribuite dalle norme vigenti al Centro di Referenza per le pesti suine (CEREP).
5. I Servizi veterinari delle ASL della Sardegna sono i responsabili operativi del Piano.
6. Le attività di collaborazione e sostegno da parte di altri Enti sono coordinate ai sensi del D.P.G.R. n. 56 del 2012.

Art. 4 Unità di Crisi Regionale

1. L'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.), presieduta dal Presidente del Tavolo Interassessoriale, convocata di concerto con il Ministero della Salute, è coordinata dal Direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, al fine di:
 - a) garantire l'applicazione uniforme di tutte le procedure previste dalle norme sul territorio regionale anche attraverso la predisposizione di specifici protocolli operativi;
 - b) supportare le Unità di Crisi Locali per le problematiche inerenti il riscontro e l'estinzione di focolai di pesti suine;
 - c) supportare le attività istituzionali di pertinenza dei Servizi Veterinari competenti per territorio nell'effettuazione delle indagini epidemiologiche e della raccolta dati;
 - d) assumere le necessarie iniziative per concorrere all'attuazione dei protocolli operativi, in cui sono coinvolti anche altri Enti ed Istituzioni.
2. L'Unità di Crisi Regionale, logisticamente ubicata presso i locali dell'Assessorato dell'Igiene e della sanità e dell'assistenza sociale, è composta almeno da:
 - Un rappresentante del Ministero della Salute;
 - Un rappresentante del Centro di Referenza Nazionale per le pesti suine;
 - Un rappresentante dell'Assessorato all'Ambiente;
 - Uno o più veterinari del Servizio prevenzione Regionale;
 - Un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;
 - Il Responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale o un suo delegato;
 - Un funzionario amministrativo dell'Assessorato con funzioni di segretario verbalizzante.

Di volta in volta, a seconda delle esigenze, l'Unità di Crisi Regionale può essere integrata da uno o più dirigenti dei Servizi Veterinari delle tre aree funzionali delle ASL della Sardegna, da dirigenti dei dipartimenti territoriali dell'IZS della Sardegna o da altri componenti che abbiano un ruolo tecnico o istituzionale attinente.

Art. 5 Unità di Crisi Locali

1. L'Unità di Crisi Locale (U.C.L.), istituita formalmente in ogni ASL è attivata in occasione dell'insorgenza di ogni focolaio nel territorio di propria competenza e cura l'esecuzione di tutte le incombenze previste dalla normativa nazionale e comunitaria secondo le linee guida specificate nel Manuale Operativo e nel Piano di Emergenza diffuso dal Centro Nazionale di riferimento per le pesti suine. Della attivazione viene data comunicazione immediata al Servizio prevenzione regionale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

2. La composizione e l'attività dell'Unità di Crisi Locale, che é coordinata dal Responsabile del Servizio di Sanità Animale, deve tenere conto del Manuale Operativo delle Pesti Suine e del Piano di Emergenza, in particolare ogni U.C.L. deve prevedere almeno:
 - a) i responsabili di ciascun servizio veterinario nell'ambito della ASL (Sanità animale, Igiene degli alimenti di origine animale., Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche);
 - b) un funzionario amministrativo della ASL con funzioni di segretario verbalizzante;
 - c) il responsabile del dipartimento territoriale dell'IZS competente per territorio.
 - d) Il responsabile dell'OEVR o un suo delegato.
3. In rappresentanza del territorio, un referente dell'U.C.L. deve essere inoltre individuato in ogni distretto della ASL, con atto formale da trasmettere al Servizio prevenzione Regionale dell'Assessorato alla Sanità entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto.
4. La composizione delle Unità di Crisi locali, e i verbali relativi alla loro attività, vengono comunicati al Servizio prevenzione regionale, e da questo trasmessi al Ministero della Salute, entro 5 giorni dalla riunione.
5. Il responsabile dell'U.C.L. e i referenti delle stesse a livello di distretto assicurano la disponibilità del kit previsto nel Piano di Emergenza per la Peste Suina Africana e del Manuale Operativo.
6. I responsabili dei Servizi veterinari di Sanità animale, Igiene degli alimenti di origine animale e di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche curano la distribuzione del materiale informativo sul Piano di Emergenza ed il Manuale Operativo per le parti di loro competenza.

Art. 6 Formazione e informazione

1. Il Servizio prevenzione Regionale, in collaborazione con il CEREP e l'IZS della Sardegna, organizza corsi di formazione inerenti la legislazione e le problematiche sanitarie connesse alle pesti suine, riguardanti le attività di controllo da svolgersi presso gli allevamenti suini secondo le linee guida stabilite dal Ministero della Salute.
2. Almeno una volta all'anno, il Servizio prevenzione Regionale convoca riunioni alle quali partecipano i responsabili dei Servizi veterinari di Sanità animale, Igiene degli alimenti di origine animale e di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e tutti i referenti di distretto delle Unità di Crisi Locali e un rappresentante dell'IZS della Sardegna e dell'OEVR.
3. Il contenuto di tali riunioni deve essere trasferito a livello locale mediante riunioni successive nelle sedi periferiche; di tali riunioni deve essere data evidenza oggettiva al Servizio prevenzione Regionale mediante l'invio dei relativi verbali entro 7 giorni dalla riunione.
4. I referenti di distretto delle U.C.L. sono tenuti a curare il proprio aggiornamento permanente relativamente alle pesti suine.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

Articolo 7 Anagrafe

1. I Servizi veterinari registrano in Banca Dati Nazionale (BDN) una nuova azienda suina, previo sopralluogo e verifica delle condizioni igienico-sanitarie e di biosicurezza previste all'articolo 9 ed all'**Allegato n. 1**, ed assegna il codice aziendale di cui al DPR 317/1996, il quale deve essere riportato mediante tatuaggio nel padiglione auricolare sinistro sui suini entro i 70 giorni dalla nascita, o, comunque, prima di lasciare l'azienda.
2. Ai fini del presente Decreto sono soggetti all'adempimento di cui sopra, e alla tenuta del registro di carico e scarico degli animali previsto dal D.L.vo n. 200/2010, anche i detentori di un solo capo della specie suina, ancorché destinato ad autoconsumo familiare.
3. Ai sensi del D.L.vo n. 200/2010 i proprietari o detentori di suini hanno l'obbligo di:
 - a) registrare le movimentazioni in entrata ed in uscita dall'allevamento sul registro di carico e scarico entro 3 giorni dall'evento; le nascite e le morti vengono aggiornate ogni 30 giorni;
 - b) comunicare alla Banca Dati Nazionale (BDN) entro 3 giorni le movimentazioni di animali;
 - c) comunicare alla BDN annualmente i dati relativi alla:
 - i. consistenza totale dell'allevamento rilevata il 31 marzo (suini presenti di età superiore a 70 giorni);
 - ii. totale nascite/decessi (al 31 marzo);
 - iii. numero di riproduttori quando presenti, specificando il numero di verri e scrofe e scrofette (dal primo intervento fecondativo).
4. Le registrazioni in BDN possono essere eseguite direttamente, o conferendo delega specifica ai Servizi Veterinari o ad altri soggetti delegati di cui all'art. 14 del D.M. 31 gennaio 2002 e s.m. e i..
5. I Servizi Veterinari, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 200/2010 curano l'aggiornamento dell'Anagrafe Suina delle aziende e degli allevamenti, registrando tempestivamente nella Banca Dati Nazionale (BDN) i seguenti dati ed ogni successiva variazione:
 - a) codice aziendale;
 - b) indirizzo dell'azienda;
 - c) coordinate geografiche dell'azienda;
 - d) nome, indirizzo e codice fiscale del proprietario degli animali o di strutture zootecniche;
 - e) nome, indirizzo e codice fiscale del detentore degli animali;
 - f) tipologia di struttura (allevamento, stalla di sosta, fiera e mercato, centro di raccolta, punto di sosta, centro materiale genetico);
 - g) la capacità della struttura (nelle aziende da riproduzione è il numero massimo di riproduttori, nelle aziende da ingrasso è il numero massimo di suini del peso medio di 100 kg.);
 - h) la specie di suidi detenuta (suini domestici e/o cinghiali);
 - i) l'orientamento produttivo distinto in:
 - o ingrasso
 - o familiare (allevamento da ingrasso per autoconsumo che detiene fino ad un massimo di quattro suini non riproduttori e che non movimentata capi verso altri allevamenti)
 - o riproduzione, distinguendo tra ciclo chiuso e ciclo aperto;
 - j) modalità d'allevamento distinta in:
 - o semibrado;
 - o stabulato.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

- k) qualifica sanitaria distinta in:
- azienda non controllata per PSA
 - azienda controllata per PSA (sottoposta con esito favorevole a un primo controllo ufficiale nell'anno in corso)
 - azienda controllata certificata per PSA (sottoposta con esito favorevole a due controlli ufficiali nei dodici mesi precedenti)
 - controlli anagrafici effettuati (check-list).

Art. 8 Programma di monitoraggio nelle aziende suine

1. I Servizi veterinari delle ASL effettuano almeno un controllo su tutte le aziende suine nel corso dell'anno, in cui valutano lo stato clinico degli animali, verificano la regolarità degli adempimenti previsti dal D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (art. 1 e art. 2), e dal Decreto Legislativo n. 200/2010, eseguono i prelievi ematici da sottoporre ai test sierologici per la ricerca di anticorpi contro il virus della peste suina africana, e verificano la sussistenza dei requisiti di biosicurezza e di benessere animale di cui all'articolo 9 ed all'Allegato 1.
2. Durante i controlli aziendali del comma precedente i Servizi veterinari compilano la lista di riscontro (check-list) di cui all'**Allegato n. 2 e Allegato n. 2/bis**. Il veterinario ASL nel corso degli accertamenti di cui al comma 1 controlla il registro aziendale, dove per riscontro appone timbro e firma e registra il controllo effettuato anche in BDN nella funzione "censimenti successivi".
3. Il controllo sierologico previsto al comma 1 viene eseguito su un gruppo di suini di età superiore ai tre mesi con una numerosità in grado di evidenziare la presenza della malattia con prevalenza \geq al 5% ed il 95% di confidenza definita nella tabella riportata nell'**Allegato n. 3**. I campioni sono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, accompagnati dal modulo di richiesta specifico riportato nell'**Allegato n. 4**. In caso di richiesta di altri esami di laboratorio per la Malattia Vescicolare del Suino, la Peste Suina Classica e la Malattia di Aujeszky, il veterinario ufficiale spedisce al laboratorio un'altra provetta scortata dal modulo previsto dalla normativa vigente o, in sua assenza, di quello predisposto dall'IZS della Sardegna.
4. L'allevatore o il detentore degli animali è tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo ed al rispetto di tutti gli obblighi previsti.
5. In caso d'inadempienza, le operazioni di monitoraggio sierologico cui al presente Decreto sono eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori.
6. A fronte delle irregolarità riscontrate e documentate relative al D.Lvo. n. 200/2010 (identificazione dei suini e corretta registrazione in BDN dei dati anagrafici) il Veterinario addetto ai controlli programmati prescriverà al proprietario o detentore una serie di misure idonee a sanare le irregolarità, entro un periodo non superiore a 15 giorni. Per le altre irregolarità di tipo strutturale e gestionale il veterinario addetto ai controlli programmati definisce un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a 3 mesi, per sanare le irregolarità riscontrate. In caso di inosservanza delle prescrizioni ovvero di recidive, si applicano le misure sanzionatorie previste dalle norme vigenti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

Art. 9 Requisiti sanitari e di biosicurezza delle aziende suinicole

1. I Servizi Veterinari registrano nella Banca Dati Nazionale (BDN) una nuova azienda suina previo sopralluogo e verifica delle condizioni igienico sanitarie e di biosicurezza: in particolare il sito aziendale deve essere recintato con doppia recinzione inamovibile (ancoraggio cordolo di cemento) di altezza minima di mt. 1,50 o barriera (muro) in grado di impedire il contatto con altri suini domestici o cinghiali o suini illegali.
2. In occasione dei controlli ufficiali di cui all'art. 8, i Servizi Veterinari verificano la sussistenza dei requisiti sanitari e di biosicurezza, proporzionati in base alla consistenza dell'allevamento, riportati nell'Allegato n. 1, riguardanti sinteticamente i seguenti aspetti:
 - Registrazione degli allevamenti, delle movimentazioni e censimenti in Banca Dati Nazionale;
 - Identificazione dei suini con tatuaggio auricolare del codice aziendale;
 - Recinzioni esterne in grado di impedire movimenti incontrollati di animali da e per l'azienda;
 - Procedure di isolamento e controllo sanitario dei capi di nuova introduzione proporzionate alle caratteristiche dell'analisi del rischio aziendale;
 - Idonei sistemi di disinfezione proporzionate alle caratteristiche dell'analisi del rischio aziendale;
 - Gestione appropriata delle possibili fonti di rischio (alimentazione degli animali, smaltimento degli scarti, visitatori ecc.).

Art. 10 Qualifiche delle aziende

1. I Servizi Veterinari di Sanità Animale e di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL competente per territorio attribuiscono alle aziende suine le qualifiche sanitarie di cui all'art. 7, par. 5, punto K), qualora abbiano avuto esito favorevole i controlli effettuati per l'accertamento dei requisiti sanitari e di biosicurezza e le analisi sierologiche.
2. Per le aziende che hanno perso la qualifica sanitaria, la riattribuzione della qualifica è possibile previo sopralluogo per la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari e di biosicurezza di cui all'art. 8 ed all'art. 9, e previo controllo sierologico effettuato secondo la tabella di cui all'Allegato n. 3.
3. Nel caso in cui la perdita della qualifica sia avvenuta in seguito a infrazioni delle norme sanitarie da parte dell'allevatore, il costo dei prelievi e delle analisi di laboratorio necessarie al riaccreditamento è a carico dell'allevatore.

Art. 11 Allevamento semibrado e regolarizzazione delle aziende

1. Fermo restando quanto previsto dalla norma vigente in materia di registrazione delle aziende e anagrafe suina di cui al DPR n. 317/1996 e al D.lvo n. 200/2010, le ASL competenti per territorio, al fine di svolgere le attività di cui al presente Piano finalizzate all'eradicazione della Peste suina africana con particolare riferimento alla individuazione delle aziende non presenti in Banca Dati Nazionale e non ricadenti in zone di sorveglianza per focolai di Peste suina africana, possono entro



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

- e non oltre il 30 giugno 2013, ove nulla osti e per quanto di competenza in materia sanitaria, svolgere i seguenti adempimenti:
- a) assegnazione del codice aziendale e attivazione dei registri aziendali;
 - b) censimento ed identificazione dei singoli animali;
 - c) effettuazione dei prelievi diagnostici ai fini dell'accertamento dello stato sanitario per le principali malattie dei suini (Pesti suine, malattia vescicolare del suino, Malattia di Aujeszky);
 - d) verifica e corrispondenza dei requisiti minimi strutturali di biosicurezza relativi alle recinzioni delle aziende in questione.
2. Gli animali delle aziende di cui al comma 1 sono posti in vincolo sanitario fino all'esito dei test diagnostici delle malattie di cui alla lettera c) del predetto comma e possono essere movimentati soltanto per la macellazione controllata ai fini della verifica dello stato sanitario nei confronti della Trichinellosi a tutela della salute pubblica.
 3. I Servizi veterinari competenti per territorio trasmettono l'elenco delle aziende di cui al comma 1 al Comune competente, che informerà l'utente circa l'iter amministrativo di regolarizzazione tramite Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). In ogni caso l'azienda può essere regolarizzata solo dopo la conclusione della procedura di attività presso il SUAP, fatte salve le verifiche degli Enti competenti. Tali aziende devono provvedere entro massimo tre mesi alla regolarizzazione; in caso contrario i suini dell'azienda devono essere inviati al macello in vincolo sanitario con ogni consentita urgenza e, comunque, non oltre i quindici giorni.
 4. L'allevamento semibrado prevede il pascolamento dei suini all'interno di terreni di proprietà privata recintati della grandezza massima di 3 ha.
 5. La recinzione dei lotti deve essere di altezza minima di mt. 1,50 e non deve avere soluzioni di continuità su tutto il perimetro aziendale. Nel caso di muratura esistente di altezza inferiore a mt. 1,50, si potrà completare la stessa fino a portarla all'altezza di mt. 1,50.
 6. Per le aziende site nelle aree infette da PSA nel selvatico la recinzione in rete metallica deve essere doppia o deve essere costituita da struttura muraria o assimilabile dell'altezza di mt. 1,50. I proprietari o i detentori degli allevamenti sono tenuti a verificare lo stato delle recinzioni ed a procedere agli eventuali interventi di manutenzione.
 7. Relativamente alla conduzione di allevamenti semibradi in territori del demanio pubblico, ai sensi del Decreto del Presidente della Regione 3 maggio 2012, n. 56, il Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, in collaborazione con i Sindaci dei Comuni interessati e le ASL, al fine di favorire la regolarizzazione degli allevamenti clandestini, coordina la predisposizione dei "progetti pilota".
 8. Nella predisposizione di ogni "progetto pilota" si prendono in considerazione le informazioni contenute nei report mensili inviati dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ai sensi del comma 7 dell'art. 12, le richieste di regolarizzazione di allevamenti non registrati in BDN, e le risultanze della sorveglianza per virus pestosi sul selvatico effettuata negli ultimi due anni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

9. Al fine di ottenere la massima collaborazione dagli Enti Locali e dalle popolazioni residenti e favorire la regolarizzazione degli allevamenti ai sensi del comma 2 Decreto del Presidente della Regione n. 56 del 3 maggio 2012, saranno promossi:
 - a) incontri di coordinamento con gli altri Assessorati regionali istituzionalmente competenti e con gli Enti territoriali per verificare lo stato di avanzamento dei progetti di regolamentazione dei pascoli comunali nei Comuni maggiormente a rischio e per individuare opportune soluzioni operative in caso di criticità esistenti;
 - b) programmi di educazione sanitaria degli allevatori tenuti dai Servizi Veterinari in collaborazione con le associazioni di allevatori, che prevedano anche l'utilizzo di materiale informativo sulle prescrizioni contenute nel presente Piano.
10. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale riceve dal Servizio prevenzione i "progetti pilota" predisposti ai sensi del Decreto del Presidente della Regione n. 56 del 3 maggio 2012 e del presente Decreto.

Art. 12 Procedura di sorveglianza e di intervento in seguito alla segnalazione della presenza di suidi bradi

1. In tutto il territorio della Regione è vietato il pascolo brado.
2. Tutti i suini non identificati rinvenuti al pascolo brado devono essere abbattuti e distrutti, secondo le procedure da attuare senza indugio.
3. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), durante l'esecuzione del servizio di istituto, verifica l'eventuale presenza di suini in siti non autorizzati e di carcasse abbandonate sul piano di campagna e provvede, una volta effettuata la georeferenziazione, a darne tempestiva comunicazione al Servizio veterinario della ASL. Il CFVA può altresì disporre servizi mirati all'individuazione ed al censimento di suini al pascolo brado.
4. Il Servizio veterinario, che ha ricevuto la segnalazione di suidi irregolari nel territorio di propria competenza effettua, senza indugio, un sopralluogo, ove possibile, congiuntamente al CFVA, stila una relazione tecnica e propone al Sindaco l'emanazione di ordinanza di cattura ed abbattimento dei suini.
5. Il Personale dipendente dei Comuni, le Compagnie baracellari, l'Ente Foreste e gli agenti tecnici delle ASL, all'uopo addestrato, provvederà a confinare gli animali in recinti già disponibili o di nuovo allestimento.
6. In ogni caso, in attesa delle ordinanze sindacali relative all'abbattimento del bestiame catturato, i suini sono sottoposti a sorveglianza da parte del personale incaricato di cui al precedente comma, che vigilerà in modo coordinato anche su disposizione dei Sigg. Prefetti, con le autorità di Pubblica Sicurezza, la Polizia di Stato ed il CFVA.
7. Il CFVA ed il Servizio veterinario della ASL trasmettono un report mensile al Servizio Prevenzione Regionale sulle attività di sorveglianza ed intervento effettuate.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

8. I Servizi veterinari trasmettono il programma di pronta disponibilità al Servizio di Prevenzione Regionale, al CFVA ed al Comando provinciale dei Carabinieri, oltre a pubblicarlo nel sito internet ufficiale della ASL.

Art. 13 Movimentazione dei suini

1. Le aziende suine che intendono movimentare suini verso mattatoio devono avere la qualifica di "azienda controllata per PSA". Le aziende suine che intendono movimentare suini verso altro allevamento devono avere la qualifica di "azienda controllata certificata per PSA". I suini da movimentare devono essere sottoposti a visita clinica nelle 72 ore precedenti la movimentazione e devono risultare negativi all'esame sierologico effettuato nei 10 giorni precedenti la partenza.
2. La registrazione delle movimentazioni in BDN deve avvenire al massimo entro 3 giorni dalla movimentazione.
3. Gli automezzi per il trasporto suini devono essere adeguatamente lavati e disinfettati dopo lo scarico presso l'azienda o il mattatoio, oppure presso un punto di disinfezione autorizzato. Il mezzo deve essere scortato da idoneo attestato, **Allegato n. 5**, stilato dal responsabile della struttura di macellazione o dell'allevamento, attestante l'esecuzione della disinfezione, e il disinfettante utilizzato deve rispondere ai requisiti di cui all'**Allegato n. 6**.
4. Le ASL autorizzano i punti di disinfezione situati negli esercizi privati, che forniscono questo tipo di servizio per conto terzi. La ASL aggiorna annualmente l'elenco dei punti di disinfezione pubblici e privati esistenti nel territorio di propria competenza; tale elenco viene trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno al Servizio prevenzione Regionale.
5. Nei punti di disinfezione autorizzati privati o pubblici deve essere chiaramente esposta idonea cartellonistica indicante i disinfettanti utilizzati, le concentrazioni d'uso e le modalità di utilizzo.
6. La ASL competente vigila sulla formazione del personale, sulle procedure adottate e sui disinfettanti impiegati.
7. Gli automezzi per il trasporto suini, provenienti dal restante territorio nazionale o comunitario, che trasportano suini verso aziende del territorio regionale, devono essere lavati e disinfettati sotto controllo ufficiale. L'avvenuta disinfezione viene attestata utilizzando l'Allegato n. 5.

Art. 14 Flusso informativo in caso di sospetto della presenza della Peste Suina Africana

1. Se si riscontra in un'azienda uno o più suini sospetti di infezione dal virus della Peste Suina Africana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54.
2. In particolare, il Veterinario Ufficiale trasmette immediatamente la notifica di sospetto compilando l'**Allegato n. 7**, ed indicando le coordinate geografiche dell'azienda o della località nella quale è stato riscontrato il sospetto, all'Assessorato dell'Igiene e Sanità, all'Osservatorio Epidemiologico



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

Veterinario Regionale ed al Ministero della Salute, e contestualmente implementa il Sistema Informativo di Notifica delle Malattie Animali (SIMAN).

3. Gli allevatori ed i veterinari sono obbligati a segnalare immediatamente al Veterinario Ufficiale come sospetto di peste suina qualsiasi caso di morte, infertilità o aborto non chiaramente imputabili ad altre cause.
4. In tutti gli allevamenti suini del territorio regionale il Veterinario Ufficiale deve verificare con la massima attenzione qualsiasi segnalazione di malattia o morte in allevamenti suini, non chiaramente riconducibile ad altre cause, e nei casi dubbi devono essere intraprese le seguenti azioni:
 - a) prelievo di campioni di sangue o di organo da inviare al laboratorio;
 - b) attivazione dell'Unità di Crisi Locale, che predisporre tempestivamente tutte le azioni successive in caso di conferma;
 - c) invio di denuncia di sospetto di cui al comma 2.
5. In caso di sieropositività per Peste Suina Africana in tutto il territorio regionale, ove altre evidenze epidemiologiche (esempio correlazione epidemiologica), non indirizzino direttamente alla conferma di focolaio, si applicano le seguenti misure:
 - a) abbattimento e distruzione nel più breve tempo possibile, e di norma entro cinque giorni, di tutti i capi risultati sieropositivi; da tali capi andranno prelevati campioni di sangue e organi da sottoporre ad esami di laboratorio per accertare l'eventuale presenza del virus;
 - b) prelievo di un campione di sangue con anticoagulante negli animali che presentano sospetto clinico e rialzo termico;
 - c) attivazione di una indagine epidemiologica da inviare al Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, al Ministero della Salute ed al CEREP;
 - d) attivazione dei controlli clinici e se del caso sierologici nelle eventuali aziende correlate ed invio della relativa documentazione al Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
 - e) nuovo prelievo sierologico a distanza di 21 giorni dal primo prelievo;
 - f) disinfezione e disinfestazione delle stalle, dei ricoveri e dei recinti;
6. In caso di riscontro di sieropositività multiple per Peste Suina Africana in aziende situate in zone di restrizione si applicano le seguenti misure:
 - a) abbattimento e distruzione nel più breve tempo possibile, e di norma entro cinque giorni, di tutti i capi; da tali capi andranno prelevati campioni di sangue e organi da sottoporre ad esami di laboratorio per accertare l'eventuale presenza del virus;
 - b) attivazione di una indagine epidemiologica da inviare al Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, al Ministero della Salute ed al CEREP;
 - c) attivazione dei controlli clinici e se del caso sierologici nelle eventuali aziende correlate ed invio della relativa documentazione al Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
 - d) disinfezione e disinfestazione delle stalle, dei ricoveri e dei recinti.
7. In caso di sequestro cautelativo dell'allevamento, il Veterinario Ufficiale ha cura di rilasciare per iscritto le prescrizioni sanitarie all'allevatore, da far firmare per ricevuta, utilizzando l'**Allegato n. 8**.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

Art. 15 Flusso informativo in caso di conferma

1. In caso di conferma ufficiale della presenza della Peste Suina Africana in un'azienda, il Servizio Veterinario competente invia la segnalazione di insorgenza di focolaio con l'**Allegato n. 9** al Sindaco, e aggiorna contestualmente il SIMAN. Il sindaco emana le Ordinanze Sindacali di sequestro cautelativo e di abbattimento e di distruzione secondo gli schemi dell'**Allegato n. 10** e dell'**Allegato n. 11**.
2. Le operazioni di abbattimento, distruzione dei capi e disinfezione del sito sono a carico dei Comuni, e le relative spese sono rimborsate dal Servizio prevenzione dell'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità ai sensi della L.R. 5 febbraio 1982, n. 6. Tali operazioni dovranno essere completate nel più breve tempo possibile, e comunque entro 3 giorni dalla conferma per i focolai di consistenza fino a 150 capi, e 7 giorni dalla conferma per i focolai di consistenza maggiore.
3. Le procedure per la pulizia e la disinfezione con i disinfettanti efficaci di cui all'Allegato n. 9 dei focolai sono disciplinate dall'allegato II del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, e sono documentate dall'**Allegato n. 12**, che è inviato al Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
4. Entro dieci giorni dall'abbattimento, il Servizio Veterinario della ASL competente invia al Ministero della Salute ed al Servizio prevenzione il verbale di stima analitica di cui all'**Allegato n. 13**.

Art. 16 Indagine epidemiologica

1. In caso di conferma di focolaio di Peste Suina Africana, la scheda informativa di allerta per PSA di cui all'**Allegato n. 14**, deve essere inviata al Servizio prevenzione Regionale, all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, al Ministero della Salute e al Centro di Referenza Nazionale per le Pesti entro 48 h. dalla conferma di PSA, recante informazioni sui movimenti in ingresso ed in uscita di persone, veicoli, suini, carcasse, sperma, carni avvenuti negli ultimi 30 giorni. In tale scheda saranno riportate anche ogni altra informazione utile ad identificare eventuali aziende suine epidemiologicamente correlate.
2. L'UCL provvede, nel più breve tempo possibile (massimo 10 giorni) dall'abbattimento, a completare l'indagine epidemiologica riguardante l'evento epidemico nel suo complesso, utilizzando l'apposita modulistica di cui all'**Allegato n. 15**, completandola secondo necessità con considerazioni aggiuntive ed inviandola al Servizio prevenzione Regionale, all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, al Ministero della Salute e al CEREP. Tale indagine deve essere anche caricata nel Sistema Informativo di Notifica delle Malattie Animali (SIMAN).
3. L'indagine epidemiologica deve contenere almeno i seguenti dati:
 - a) periodo durante il quale il virus delle pesti suine può essere stato presente nell'azienda prima della notifica o del sospetto della malattia;
 - b) possibile origine dell'infezione nell'azienda ed identificazione delle altre aziende correlate;
 - c) movimenti di persone, veicoli, suini, carcasse, sperma, carni o di qualsiasi materiale che possa aver veicolato il virus all'esterno o all'interno dell'azienda;
 - d) rapporti funzionali, lavorativi o di parentela con proprietari o detentori di altre aziende suinicole;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

- e) verifica dell'eventuale possibilità che i suini selvatici siano la causa della diffusione della malattia, anche indirettamente a seguito dell'attività venatoria da parte dei proprietari o dei detentori.

Art. 17 Istituzione di zone di Protezione e di Sorveglianza

1. Non appena la diagnosi di Peste Suina Africana è stata ufficialmente confermata, il Sindaco adotta i provvedimenti di cui all'art. 9, comma 1., comma 2. lettere a), b), c), d), e), comma 4. del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54.
2. Nel caso in cui la zona di protezione o di sorveglianza coinvolga più comuni, il Dirigente del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio sull'azienda in cui ricade il focolaio prende immediatamente contatto col Servizio prevenzione Regionale, il quale, con la collaborazione dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, provvede all'emanazione del provvedimento istitutivo di zona di protezione e di sorveglianza dandone comunicazione al Ministero della Salute.
3. Nelle zone di sorveglianza e di protezione per Peste Suina Africana, i suini non identificati saranno abbattuti e distrutti senza indugio, e contestualmente sottoposti alle indagini di laboratorio previste dal manuale di diagnostica. Nel caso sia individuato il proprietario le spese relative all'abbattimento ed alla distruzione sono a carico del proprietario, a cui viene irrogata la sanzione prevista dal D.Lvo n. 200/2010
4. Nelle zone di sorveglianza e di protezione le aziende suine possono presentare alla ASL competente istanza motivata volta ad ottenere l'eventuale deroga relativamente all'art. 10, comma 3., lettera f), punto 4) del D.L.vo 54/2004. La ASL predispone una relazione dettagliata sulle garanzie sanitarie strutturali e gestionali dell'azienda da trasmettere al Servizio prevenzione Regionale, che, valutata l'opportunità ed il livello di rischio della deroga, ne propone l'adozione al Ministero della Salute.

Art. 18 Misure da adottare in Zona di Protezione

1. All'interno della zona di Protezione per Peste Suina Africana si applicano le misure previste all'art. 10 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54.
2. Ai fini della revoca delle misure di zona di protezione, i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali compilano l'**Allegato n. 16** dal quale risulta l'esecuzione delle visite cliniche e degli esami di laboratorio in conformità del manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE, per individuare l'eventuale presenza del virus della malattia.
3. L'allegato n. 16 viene inviato al Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e della Assistenza Sociale, unitamente al verbale di disinfezione del focolaio (All. n. 12) ed all'indagine epidemiologica (All. n. 15).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

Art. 19 Misure da adottare in Zona di Sorveglianza

1. L'autorità sanitaria competente deve adottare nella zona di Sorveglianza per Peste Suina Africana le misure previste all'art. 11 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54.
2. Ai fini della revoca delle misure di zona di sorveglianza, si applicano i commi 4. e 5. dell'art.11 del D.L.vo n. 54/2004, ed il controllo clinico e sierologico sulle aziende suinicole di un numero di suini secondo lo schema di campionamento di cui all'allegato n. 3.
3. I Servizi Veterinari delle ASL compilano l'apposita modulistica di cui all'Allegato n. 16, nella quale risulti l'esecuzione delle visite cliniche e dei controlli sierologici effettuati all'interno della zona di Sorveglianza. Una copia di questa documentazione viene inviata al Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e della Assistenza Sociale, unitamente al verbale di disinfezione del focolaio (All. n. 12) e all'indagine epidemiologica (Allegato n. 15).

Art. 20 Indennizzi agli allevatori in caso di abbattimento per focolai o per sieropositività

1. Le indennità spettanti ai proprietari di suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai o di sieropositività sono erogate con le modalità previste dalla Legge 2 giugno 1988, n. 218, dal D.M. 20 luglio 1989, n. 298, e dal decreto 19 agosto 1996, n. 587. Limitatamente alla sola fattispecie dei focolai di Peste Suina Africana, saranno corrisposti gli indennizzi soltanto qualora l'allevamento infetto nei due anni precedenti abbia presentato i parametri produttivi e riproduttivi di cui all'**Allegato n. 17** compatibili con i livelli minimi indicati.
2. La Commissione Regionale, istituita ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità n. 298/88 con Decreto dell'Assessore alla Sanità n. 48 del 25.09.2012, è incaricata di stabilire i criteri di calcolo dei prezzi delle categorie di suini non pubblicate nei bollettini ufficiali dell'ISMEA.
3. L'individuazione delle categorie degli animali soggetti a risarcimento viene effettuata dal Veterinario Ufficiale, coadiuvato dall'Unità di Crisi Locale.
4. Al fine dell'erogazione delle indennità di cui al presente articolo, i Comuni sono tenuti ad inoltrare all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità, Servizio prevenzione, la richiesta di indennizzo.
5. La documentazione sarà corredata da apposita dichiarazione del Comune che certifichi la piena esecuzione dell'ordinanza di abbattimento, nonché il rispetto da parte dell'allevatore delle norme riportate nel presente Decreto e delle norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria. Alla pratica deve essere allegata anche copia del registro aziendale, una relazione tecnica da parte dell'ASL competente e l'allegato n. 17.
6. Entro 60 giorni dall'abbattimento si provvederà a liquidare agli allevatori aventi diritto le indennità ad essi spettanti.
7. Il mancato rispetto delle norme previste dal presente Decreto e dalla normativa vigente non dà diritto al pagamento di alcun indennizzo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

8. Per accedere al rimborso delle spese sostenute durante le operazioni di abbattimento, distruzione degli animali e disinfezione nei focolai, i Comuni devono inviare apposita richiesta al Servizio prevenzione Regionale. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione delle spese sostenute.

Art. 21 Ripopolamento delle aziende sede di focolaio

1. Il ripopolamento delle aziende suinicole sottoposte ad abbattimento totale per pesti suine, è effettuato, sotto il controllo del Servizio Veterinario della ASL competente secondo le prescrizioni dell'Art. 13. del D.L.vo n. 54/2004, previo parere favorevole del Servizio prevenzione Regionale, che prenderà in considerazione la situazione epidemiologica regionale e le risultanze dell'indagine epidemiologica.
2. La reintroduzione dei suini nelle aziende già sede di focolaio non può avvenire prima che siano trascorsi 40 giorni per Peste Suina Africana dalla fine delle operazioni di pulizia, disinfezione e, se del caso, disinfestazione nell'azienda. La reintroduzione dei suini è effettuata tenendo conto del tipo di allevamento praticato nell'azienda considerata e dell'origine dell'infezione.
3. Se il ripopolamento inizia prima di sei mesi dall'estinzione del focolaio, previo parere favorevole del Servizio prevenzione Regionale, lo stesso deve avvenire gradualmente, previa immissione di suini sentinella da aziende "controllate certificate" che siano state sottoposte ad un controllo sierologico favorevole nei 30 giorni precedenti la movimentazione su un campione di suini della numerosità dello schema di prevalenza del 5 % con la confidenza del 95%.
4. I suini sentinella sono introdotti uniformemente nell'intera azienda e sono sottoposti a campionamento sierologico con la numerosità prevista dallo schema di prevalenza del 5 % con la confidenza del 95%. Trascorsi 45 giorni per Peste Suina Africana, dall'esito favorevole degli esami sierologici si potrà procedere al ripopolamento totale dell'azienda.

Art. 22 Sorveglianza epidemiologica sui suini selvatici

1. Il Servizio prevenzione Regionale, d'intesa con il gruppo di esperti di fauna selvatica previsto dal Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, con il supporto dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, definisce e aggiorna la delimitazione dei macroareali sui quali modulare le attività di campionamento nei suini selvatici.
2. Nelle zone infette nel selvatico di cui all'**Allegato n. 18**, e nelle zone sottoposte a restrizione per focolai di Peste suina africana nel suino domestico le compagnie di caccia devono richiedere la concessione della deroga al divieto di caccia al Servizio Veterinario della ASL competente che fornirà le istruzioni e il materiale per i campionamenti e verificherà la disponibilità di un punto di stoccaggio delle carni come previsto dall'art. 23 comma 2 del presente decreto.
3. Nelle zone infette nel selvatico i Servizi Veterinari delle ASL provvedono ad acquisire dai cacciatori, contestualmente all'attività di campionamento per la ricerca della trichina, un campione di sangue, di milza e di diaframma da tutti i cinghiali abbattuti di ogni categoria di età, compilano le apposite schede



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

di segnalamento di cui all'**Allegato n. 19**, e li inviano al più presto al laboratorio dell'IZS per l'esecuzione degli esami virologici, sierologici e parassitologici. Il responsabile della compagnia di caccia è responsabile della custodia della carcassa del cinghiale abbattuto e delle altre parti che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus sino all'esito delle analisi. Il veterinario ufficiale, in caso di esito analitico favorevole, autorizza il consumo delle carni. Le carni ed i visceri dei soggetti con riscontro analitico sfavorevole devono essere sequestrati e distrutti sotto il controllo del veterinario ufficiale.

4. Nei macroareali non infetti, contestualmente all'attività di campionamento per la ricerca della trichina, sono sottoposti al prelievo di un campione di sangue e di diaframma almeno 59 suini selvatici abbattuti, che vengono sottoposti ad esame sierologico per la PSA.
5. Al fine di garantire tale attività i responsabili delle U.C.L., con la collaborazione delle Province, organizzano opportuni incontri di formazione ed informazione con i cacciatori, le compagnie di caccia, le associazioni venatorie e le locali stazioni del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, precedentemente all'apertura della stagione di caccia.

Art. 23 Prescrizioni sanitarie per i cacciatori

1. L'Assessorato dell'Agricoltura e della riforma agro-pastorale comunica annualmente all'Assessorato alla Sanità l'elenco delle Aziende agri-turistico-venatorie, e delle zone in concessione per l'esercizio della caccia autogestita.
2. I referenti dei luoghi di ritrovo da utilizzarsi al termine delle battute di caccia devono comunicare alla ASL ed alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale territorialmente competenti per territorio, che ne tiene appositi elenchi, l'ubicazione degli stessi. Tali luoghi di raccolta non possono essere situati presso aziende suinicole. In tali luoghi se situati in zone infette per il selvatico o in zone sottoposte a restrizione in seguito a focolai di Peste suina africana nel domestico deve essere previsto un idoneo locale per lo stoccaggio delle carcasse degli animali uccisi fino alla liberalizzazione che viene decretata in seguito agli esiti favorevoli degli approfondimenti diagnostici previsti dal presente decreto. La concessione della deroga relativa alle attività di caccia in zone infette per il selvatico o in zone sottoposte a restrizione in seguito a focolai di PSA nel domestico è condizionata dal giudizio di idoneità espresso dal Servizio Veterinario competente per territorio in seguito ad ispezione di tali locali.
3. Nei luoghi di raccolta si deve provvedere alla distruzione dei visceri dei cinghiali abbattuti mediante infossamento o incenerimento; è fatto assoluto divieto in tutto il territorio della Regione Sardegna di abbandono nelle campagne di qualsiasi parte dei visceri dei cinghiali abbattuti durante la caccia.
4. Le carni dei cinghiali abbattuti nella zona infetta nel selvatico di cui all'allegato n. 18 devono essere consumate in ambito locale; i visceri e le parti non destinate al consumo devono essere trattate con modalità tese a scongiurare l'eventuale diffusione dei virus pestosi.
5. I cacciatori, il personale del Corpo Forestale e tutti coloro che rinverranno cinghiali morti, sono tenuti a segnalarne il ritrovamento al Servizio Veterinario della ASL, che provvede all'esecuzione



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

dell'indagine epidemiologica di cui all'**Allegato n. 20** ed all'inoltro di idonei campioni all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna secondo le disposizioni dell'art. 22.

6. I Servizi Veterinari delle ASL e il personale del Corpo Forestale territorialmente competenti, vigilano sui punti di raccolta.

Art. 24 Misure da adottare in caso di sospetto o conferma della presenza di pesti suine in suini selvatici

1. In seguito alla conferma di un caso di pesti suine in popolazioni di suini selvatici, il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, in caso di sospetto d'infezione pestosa nei suini selvatici, adotta tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza della malattia, esaminando anche mediante analisi di laboratorio tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti.
2. Non appena sia confermato un caso di pesti suine in popolazioni di suini selvatici la ASL provvede a notificare il caso di malattia attraverso il SIMAN e secondo la modulistica di cui all'allegato 10. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 15 del D.L.vo n. 54/2004.
3. In seguito alla conferma di un caso primario di pesti suine in popolazioni di suini selvatici, il Servizio prevenzione Regionale attiva il gruppo di esperti e dispone che:
 - a) sia ridefinita la mappa dell'area infetta da PSA nel selvatico di cui all'allegato 18 nei nuovi casi di peste suina nel selvatico;
 - b) sia effettuato un censimento ufficiale di tutte le aziende presenti nella zona infetta;
 - c) gli allevamenti di suini ubicati nella zona definita infetta siano sottoposti ai controlli clinici, anagrafici, sierologici e dei requisiti di biosicurezza e di benessere animale previsti all'art. 8, comma 1, entro 30 giorni dalla conferma della positività.
 - d) le aziende della tipologia semibrado siano confinate da una recinzione in rete metallica doppia o da una struttura muraria o assimilabile dell'altezza di almeno mt. 1,50, e i titolari o i dipendenti delle aziende adottino accorgimenti in grado di scongiurare l'eventuale rischio di contatto dei suini allevati con i suini selvatici, e, se esercitano l'attività venatoria, ulteriori specifiche precauzioni;
 - e) sia distribuito materiale informativo agli allevatori di suini e ai cacciatori;
 - f) chiunque venga a contatto con suini selvatici applichi adeguate misure igieniche intese a ridurre il rischio di diffusione del virus delle pesti suine;
 - g) siano effettuate ricognizioni sul territorio volte a segnalare l'eventuale presenza di suini al pascolo brado, per i quali si applicano le misure di cui all'Art. 12 del presente Decreto;
 - h) vengano allertate le forze dell'ordine al fine di intensificare i controlli su strada al termine delle giornate di caccia, ed evitare il trasporto di carni suine al di fuori della zona infetta.

Art. 25 Programma di Eradicazione delle Pesti Suine in Popolazioni di Suini Selvatici

1. Nelle zone infette per il selvatico o in zone sottoposte a restrizione in seguito a focolai di Peste suina africana nel domestico sono sempre adottate le seguenti misure:
 - a) Divieto di caccia;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

- b) In deroga al divieto di cui alla lettera a) la ASL competente, sentito il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), può autorizzare i cacciatori ad organizzare un sistema di raccolta e conferimento dei cinghiali abbattuti, rispettando le seguenti prescrizioni:
- 1) per ogni cinghiale abbattuto, di ogni categoria di età, deve essere prelevato un campione di sangue, milza e diaframma;
 - 2) il locale di stoccaggio deve essere un locale chiudibile a chiave, custodito da un responsabile autorizzato; devono essere inoltre disponibili idonei disinfettanti per la disinfezione dei veicoli e altri strumenti utilizzati dalle squadre di caccia;
 - 3) le carni dei cinghiali abbattuti, che devono essere individualmente separate e identificate, devono essere stoccate in tali celle fino al momento del ricevimento dell'esito delle analisi;
 - 4) in caso di esito favorevole delle analisi, l'autorizzazione al libero consumo delle carni deve essere emessa dal Veterinario Ufficiale; tali carni in ogni caso non possono uscire dall'area infetta;
 - 5) in caso di esito positivo delle analisi, le carni devono essere trasformate, in accordo con quanto previsto dalla Dir. 2002/60/CE, art. 15, comma 2., lettera c) e si applicano le seguenti misure:
 - i. Divieto di entrata o di uscita di suini dalle aziende in cui si trovano, salvo autorizzazione del Servizio Veterinario della ASL competente;
 - ii. Obbligo di mettere in atto appropriati sistemi di disinfezione all'entrata e all'uscita delle aziende;
 - iii. Obbligo di mettere in atto appropriate misure igieniche per chiunque venga a contatto con suini selvatici;
 - iv. Obbligo di controlli per accertare o escludere la PSA in tutti i suini malati;
 - v. Divieto di introdurre nelle aziende qualsiasi parte di suino selvatico ucciso o trovato morto;
 - vi. Esecuzione di un controllo di un Veterinario Ufficiale su tutte le aziende esistenti, volto ad accertare la corretta applicazione delle norme inerenti la registrazione e l'identificazione degli animali.
 - 6) Chiunque trovi un suino morto è tenuto a informare il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio; il Veterinario Ufficiale esegue l'indagine epidemiologica e gli accertamenti volti alla conferma o esclusione della malattia. L'indagine epidemiologica per suini selvatici di cui all'Allegato n. 20 include almeno le seguenti informazioni:
 - i. la località in cui l'animale è stato trovato morto o ucciso;
 - ii. la data di ritrovamento dell'animale (morto o ucciso);
 - iii. la persona che ha trovato o ucciso l'animale;
 - iv. l'età e il sesso dell'animale;
 - v. se è stato ucciso: i sintomi constatati prima dell'uccisione; se è stato trovato morto, lo stato della carcassa.

Art. 26 Macelli autorizzati all'invio di carni suine al di fuori del territorio regionale

1. I suini le cui carni sono destinate all'invio al di fuori del territorio regionale, devono essere macellati presso mattatoi riconosciuti ai sensi della Decisione 2005/363/CE così come modificata dalla Decisione 2011/852/CE.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

2. I suini di cui al punto 1 devono essere macellati entro 48 ore dall'arrivo al mattatoio con modalità che garantiscano la netta separazione spaziale o temporale da altre partite di suini le cui carni non siano idonee all'invio al di fuori del territorio regionale secondo procedure documentate riportate nel manuale di autocontrollo.
3. I mezzi utilizzati per il trasporto di suini devono essere puliti e disinfettati secondo le modalità riportate nell'articolo relativo alla movimentazione dei suini.
4. Le carni di cui al comma 1 nella fase di commercializzazione tra mattatoi, impianti di sezionamento, salumifici e depositi frigo autorizzati all'invio al di fuori del territorio regionale, devono essere scortate da idonea certificazione sanitaria, rilasciata dal Veterinario Ufficiale operante nella struttura di partenza.
5. Nel caso di invio diretto di carcasse o di mezzene dal mattatoio agli stabilimenti di preparazione e di produzione di prodotti a base di carni suine idonee all'invio al di fuori del territorio regionale, il Veterinario Ufficiale deve dare prenotifica tramite fax alla ASL di destinazione delle carni, allo scopo di coordinare eventuali attività di controllo in fase di ricevimento.

Art. 27 Macellazioni a domicilio

1. Ai sensi dell'art. 13 del R.D. 3298/28, è consentita ai privati la macellazione a domicilio degli animali della specie suina. La destinazione delle carni ottenute da dette macellazione è ad esclusivo uso familiare. E' vietata la commercializzazione delle carni provenienti da dette macellazioni.
2. I proprietari dei suini che intendono avvalersi di tale facoltà devono presentare richiesta al Servizio Veterinario che assicurerà il controllo nei giorni stabiliti, previa verifica della presenza dell'Azienda in BDN, purché non inserita in zona di restrizione per PSA.
3. Il Servizio Veterinario competente per territorio stabilisce un protocollo operativo interno atto a garantire ed a intensificare il controllo delle macellazioni nelle aziende. I Servizi Veterinari territoriali ed i Comuni curano la diffusione capillare delle informazioni agli utenti che intendano avvalersi di tale pratica, anche tramite la predisposizione di idonea cartellonistica da esporre presso le sedi dei Servizi Veterinari, i Municipi, le Associazioni di categoria ed in ogni altra sede opportuna.
4. I Servizi Veterinari delle ASL inviano all'IZS un campione di sangue da sottoporre agli esami per PSA e un campione di muscolo diaframmatico per la ricerca della trichina nei suini macellati. La carcassa può essere svincolata per il consumo familiare solo dopo la refertazione dell'esito favorevole del controllo diagnostico.
5. A conclusione della visita post-mortem, oltre all'annotazione ed apposizione del timbro nel registro di carico-scarico animali, il Veterinario Ufficiale appone sulla carcassa il bollo sanitario di forma rotonda riportante le indicazioni di cui all'**Allegato n. 21**, e compila il modello di cui all'art. 17 del Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

Art. 28 Bollatura sanitaria delle carni

1. Alle carni suine idonee all'invio al di fuori del territorio regionale è apposta la bollatura sanitaria prevista dal Regolamento CE 854/2004 e s.m. e i..
2. Le carni suine non idonee all'invio al di fuori del territorio regionale, devono recare un timbro di forma rettangolare come indicato nell'Allegato n. 21 del presente Decreto.

Art. 29 Marchiatura di identificazione di preparazioni e prodotti a base di carne

1. Le preparazioni, i prodotti a base di carne e qualsiasi altro prodotto contenente carne suina ottenuti in stabilimenti autorizzati all'invio al di fuori del territorio regionale mantengono l'attuale sistema di identificazione sanitaria con la riproduzione del bollo ovale nelle etichette.
2. Le preparazioni, i prodotti a base di carne e qualsiasi altro prodotto contenente carne suina ottenuti in stabilimenti non autorizzati all'invio di tali prodotti al di fuori del territorio regionale, devono riportare il marchio di identificazione di forma rettangolare con le indicazioni previste dalla legislazione in vigore.

Art. 30 Attività di Vigilanza Permanente

1. Negli stabilimenti di lavorazione delle carni suine autorizzati alla spedizione al di fuori del territorio regionale sono applicate le seguenti misure sanitarie:
 - a) Gli stabilimenti autorizzati all'invio di prodotti a base di carni suine al di fuori del territorio regionale sono sottoposti ad uno specifico programma di vigilanza da parte dei Servizi Veterinari territorialmente competenti.
 - b) La frequenza dell'attività di vigilanza è stabilita dal Servizio Veterinario territorialmente competente sulla base dell'analisi del rischio presente nello stabilimento. Tale frequenza deve comunque essere almeno settimanale.
 - c) L'attività di vigilanza espletata, sarà registrata dal Veterinario ufficiale in un apposito registro conforme agli elementi indicati nell'**Allegato n. 22**, tenuto presso lo stabilimento di produzione in una struttura chiudibile a chiave ed accessibile esclusivamente al Veterinario Ufficiale ed al responsabile aziendale di cui alla lettera f). Il registro deve essere costantemente aggiornato al termine di ogni attività di vigilanza.
 - d) E' adottato, negli stabilimenti di cui alla lettera a), un apposito registro di carico e scarico, **Allegato n. 23**, nel quale saranno annotate tra l'altro le quantità di materia prima in entrata e di prodotti finiti in uscita.
 - e) Il registro di cui al punto d) potrà essere di tipo cartaceo o informatico; nel rispetto degli elementi indicati nell'Allegato, previo accordo con il Veterinario Ufficiale, potrà essere modificato dalle aziende sulla base di specifiche esigenze organizzative e produttive.
 - f) La compilazione del registro di carico e scarico sarà curata da un responsabile individuato dalla stessa azienda, il cui nominativo sarà comunicato al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.
 - g) La corretta tenuta del registro sarà verificata dal Veterinario Ufficiale durante la consueta attività di vigilanza ed in particolare al momento della compilazione della certificazione sanitaria di accompagnamento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

2. Negli impianti di sezionamento autorizzati all'invio di carni suine al di fuori del territorio regionale sono applicate le seguenti misure sanitarie:
- a) gli stabilimenti di sezionamento abilitati all'invio di carni suine al di fuori del territorio regionale, che intendono lavorare anche carni suine non idonee a tale scopo, devono garantire la netta separazione delle due tipologie produttive in fase di magazzinaggio prevedendo:
 - 1) celle destinate esclusivamente al magazzinaggio delle carcasse idonee all'invio al di fuori del territorio regionale e/o della relativa carne sezionata;
 - 2) celle destinate esclusivamente al magazzinaggio della carne congelata idonea all'invio al di fuori del territorio regionale;
 - 3) celle destinate esclusivamente al magazzinaggio della carne refrigerata confezionata sottovuoto idonea all'invio al di fuori del territorio regionale.
 - b) Negli stabilimenti di cui al punto a) le operazioni di sezionamento riguardanti le carni suine idonee all'invio al di fuori del territorio regionale sono limitate esclusivamente alla produzione di pezzi anatomici interi.
 - c) Negli stabilimenti di cui al punto a) dovrà essere garantita la presenza del Veterinario Ufficiale durante tutta l'attività lavorativa; lo stesso Veterinario Ufficiale stabilisce il ritmo produttivo in base all'esigenza di garantire una corretta tracciabilità delle partite prodotte;
 - d) In deroga a quanto indicato nel punto c), gli stabilimenti che introducono esclusivamente carni suine conformi alla Decisione 2005/363/CE e s.m.i. possono, a giudizio del Servizio Veterinario territorialmente competente, essere esentati dalla costante presenza del Veterinario Ufficiale durante tutta l'attività lavorativa ed in alternativa essere sottoposti ad un programma di controllo ufficiale con cadenza minima settimanale, purché la frequenza assicuri il raggiungimento degli obiettivi del Reg. 854/2004 così come specificato al Capo II, punto 4 del medesimo.
 - e) Gli stabilimenti di cui al punto a) fissano un calendario settimanale indicante le giornate dedicate alla lavorazione delle carni destinate all'invio al di fuori del territorio regionale. Qualora per sopravvenute esigenze sia necessario svolgere giornate lavorative straordinarie se ne darà preavviso al Servizio Veterinario con 24 ore d'anticipo; tali giornate lavorative potranno essere svolte esclusivamente dopo autorizzazione da parte del Servizio Veterinario.
 - f) Gli stabilimenti di cui ai punti 1 e 2, lettera a) dovranno mantenere aggiornati l'elenco dei fornitori e l'elenco dei clienti ai quali forniscono carne suina idonea all'invio al di fuori del territorio regionale, indicando la sede, il numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica. Dovranno inoltre informare il Veterinario Ufficiale di ogni variazione apportata ai medesimi elenchi.
 - g) In caso di produzione di partite di carne congelata o confezionata sottovuoto, lo stabilimento deve dotarsi di un registro di carico e scarico, periodicamente sottoposto a vigilanza da parte del Veterinario Ufficiale. Allo scopo di garantire la tracciabilità nell'etichetta delle carni congelate va riportato, oltre che il mese e l'anno, anche il giorno di congelamento ed il numero di lotto della partita.
 - h) Nella fase di distribuzione delle carni suine idonee all'invio al di fuori del territorio regionale, nel mezzo di trasporto non è consentito il trasporto di altre carni suine anche se confezionate. E' consentito il trasporto contemporaneo di carni di altre specie animali.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

- i) Preventivamente alla compilazione del certificato sanitario di accompagnamento delle carni in uscita, il Veterinario Ufficiale verifica la tracciabilità dell'intera partita di carni suine oggetto di lavorazione.
 - j) Il Veterinario Ufficiale dello stabilimento di sezionamento deve dare prenotifica tramite fax alla ASL di destinazione delle carni, allo scopo di coordinare eventuali azioni di controllo in fase di ricevimento.
 - k) I mezzi di trasporto delle carni suine idonee alla spedizione extraregionale devono essere visionati dal Veterinario Ufficiale al momento della partenza verificando la corretta corrispondenza tra carico e certificazione sanitaria di accompagnamento. Negli stabilimenti di cui ai punti 1 e 2, lettera a), qualora per esigenze logistiche la partenza del mezzo di trasporto non sia immediatamente successiva al carico e alla compilazione del certificato sanitario, lo stesso mezzo di trasporto andrà sigillato da parte del Veterinario Ufficiale. Di tale provvedimento ne sarà data comunicazione nella prenotifica d'invio delle carni alla ASL che le riceve. La rimozione del sigillo avverrà a destinazione da parte del Veterinario Ufficiale o in sua assenza da personale dallo stesso autorizzato; in questo caso il sigillo va conservato e successivamente consegnato al Veterinario Ufficiale.
 - l) Il Responsabile del Servizio di Igiene degli alimenti di origine animale cura la distribuzione del materiale informativo, in particolar modo quello previsto dal Manuale Operativo, ai macelli, agli impianti di sezionamento e agli impianti di produzione e trasformazione dei prodotti a base di carne suina; egli è responsabile della diffusione delle informazioni sanitarie in tali stabilimenti in caso siano coinvolti in zone di protezione o di sorveglianza.
 - m) In caso di inattività degli stabilimenti di cui ai punti 1) e 2), della durata di 6 mesi, le Autorità competenti propongono al Ministero la sospensione dell'autorizzazione che potrà essere riconcessa previa verifica della persistenza dei requisiti da parte delle Autorità medesime.
3. Nei porti e aeroporti sono applicate le seguenti misure sanitarie:
- a) E' fatto divieto ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale 6 giugno 1979, per i passeggeri, i trasportatori ed il personale addetto agli stessi Servizi di linea, di introdurre nel territorio nazionale carne suina e prodotti derivati, senza la dovuta certificazione sanitaria comprovante la conformità degli stessi alla normativa vigente.
 - b) Negli spacci ubicati nelle zone sterili (lato volo) degli aeroporti é consentita la vendita di alimenti di origine suina prodotti in Sardegna, compresi gli affettati utilizzati per la preparazione di panini o altri prodotti di pronto consumo, esclusivamente se provenienti direttamente da stabilimenti autorizzati ai sensi della Decisione 2005/363/CE e s.m.e i. e accompagnati dalla certificazione sanitaria ufficiale richiesta per la spedizione oltre il territorio regionale.
 - c) Le autorità portuali ed aeroportuali sono tenute ad esporre, in luoghi ben visibili al pubblico, idonea cartellonistica informativa sui divieti di fuoriuscita di prodotti di origine suina dalla Regione Sardegna.
 - d) La predisposizione e la distribuzione della grafica relativa a tale cartellonistica sono curate dal Servizio prevenzione Regionale sentito il Ministero della Salute.
 - e) I Servizi Veterinari delle ASL vigilano presso porti ed aeroporti al fine di verificare in collaborazione con le Autorità portuali ed aeroportuali la corretta applicazione delle misure sopra elencate, modulando l'attività di vigilanza su base campionaria, tenendo conto della stagionalità e della frequenza dei viaggiatori e comunque con frequenza almeno settimanale. Con le stesse Autorità e con il coinvolgimento dell'Agenzia delle Dogane, delle Compagnie aeree e marittime, le ASL curano l'attività di formazione/informazione. Ogni ASL interessata predispone un



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

- programma annuale di vigilanza prevedendo in particolare, e almeno con frequenza mensile, la verifica di:
- 1) corretta apposizione della cartellonistica di divieto;
 - 2) eventuale utilizzo di alimenti di origine suina non autorizzati oltre le barriere dei controlli.
- f) Allo scopo di coordinare le operazioni di controllo i Servizi Veterinari delle ASL comunicano alle Autorità portuali ed aeroportuali i numeri telefonici per il servizio di reperibilità.
- g) Con cadenza mensile le ASL interessate dovranno relazionare al Servizio prevenzione sulle attività di vigilanza e formazione poste in essere presso porti ed aeroporti.
4. Relativamente ai trasporti di suini vivi sono applicate le seguenti misure sanitarie di controllo:
- a) Il Servizio prevenzione Regionale collabora con le Prefetture e con le forze dell'Ordine preposte, al fine di facilitare l'attività di vigilanza sui mezzi di trasporto durante il trasferimento degli animali, anche assumendo iniziative di raccordo operativo finalizzate ad ottimizzare il coordinamento tra Forze dell'Ordine e Servizi Veterinari.
 - b) Allo scopo, viene curata la distribuzione alle competenti Prefetture, e tramite esse alle forze dell'Ordine, di tutte le informazioni aggiornate inerenti le motivazioni della vigilanza, le normative sanitarie, le possibili infrazioni e le sanzioni previste.
 - c) I Servizi Veterinari delle ASL trasmettono alle Prefetture e alle forze dell'Ordine il numero telefonico per il servizio di reperibilità.
 - d) Gli automezzi per il trasporto di animali autorizzati ai trasporti internazionali devono rendere disponibile il ruolino di marcia indicante le località di provenienza e di destinazione, nonché il tipo e il numero di animali trasportati.
 - e) In caso di riscontro di suini non identificati e non scortati dalla prevista documentazione sanitaria nei mezzi di trasporto, oltre a quanto già previsto dalle norme vigenti, si applicano le seguenti misure:
 1. sequestro di rigore degli animali e abbattimento e distruzione degli stessi, nel più breve tempo possibile e senza la corresponsione di alcun indennizzo con spese a carico del trasportatore;
 2. sequestro del mezzo e disinfezione dello stesso con spese a carico del proprietario del mezzo.
 - f) In alternativa alle operazioni di cui ai punti 1. e 2. della lettera e), su richiesta del proprietario dei suini è possibile mettere in atto, qualora le condizioni operative lo consentano, le seguenti azioni:
 1. trasporto sotto scorta dei suini nell'azienda di destinazione;
 2. sequestro sanitario dei suini e di tutto l'allevamento in attesa dell'esito degli accertamenti;
 3. identificazione dei suini con spese a carico del proprietario;
 4. esecuzione delle misure previste in caso di sospetto di malattia, e in particolare dei prelievi ematici e test sierologici per PSA su tutti i suini dell'allevamento, con spese a carico del proprietario.
5. Nei ristoranti e agriturismo sono applicate le seguenti misure sanitarie:
- a) Il Dipartimento di Prevenzione di ogni ASL tiene elenchi aggiornati dei ristoranti e degli agriturismo esistenti nel territorio di propria competenza.
 - b) Tali esercizi vengono sottoposti a vigilanza sanitaria per verificare il rispetto della normativa inerente le pesti suine almeno una volta all'anno, o con frequenza superiore in base alla classificazione del rischio, così come indicato nel Piano Regionale di programmazione e coordinamento degli interventi in materia di controllo ufficiale degli alimenti, ed in tali controlli



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

sarà compilata la scheda di cui all'**Allegato n. 24**. A fronte delle irregolarità riscontrate e documentate, il veterinario addetto ai controlli prescriverà al proprietario o al detentore i correttivi per sanare le inadempienze, entro un periodo non superiore ai 15 giorni. Nel caso in cui le inadempienze contravvengano alle norme vigenti, saranno applicate le misure sanzionatorie previste dalle medesime.

- c) L'attività di vigilanza viene relazionata mensilmente al Servizio prevenzione Regionale.

Art. 31 Oneri Finanziari

1. L'onere finanziario per l'attuazione del piano è posto a carico della Regione, con il cofinanziamento comunitario previsto dalla Decisione della Commissione Europea 2011/807/UE del 30 novembre 2011, e dalla Decisione di esecuzione della Commissione 2012/761/UE del 30 novembre 2012, nonché del contributo finanziario dell'Unione notificata con atto numero C(2012) 8682](2012/761/UE).
2. La compartecipazione regionale alle spese del Piano straordinario 2012, per un importo pari ad € 1.425.880,00, grava sul capitolo SC01.0628 U.P.B. S01.03.010. Per l'anno 2013 la compartecipazione regionale sarà disposta con separato atto dirigenziale.
3. La spesa regionale complessiva prevista per l'espletamento dei test virologici e sierologici è pari a € 800.000,00. Tale spesa è posta a carico dell'U.P.B. – S05.02.003 cap. SC 05.0393.
4. La spesa per i suini abbattuti in seguito a focolai di peste suina o a sieropositività ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 quantificabile in € 100.000,00 è posta a carico dell'U.P.B. – S05.02.003 cap. SC 05.0384.
5. La spesa per l'abbattimento e la distruzione degli animali e per le disinfezioni in seguito a focolai o sieropositività è quantificata in € 40.000,00. Tale spesa è posta a carico dell'U.P.B. – S05.02.003 cap. SC 05.0393.

Art. 32 Rendicontazione e flusso dati

1. Le ASL alimentano il flusso informativo nei confronti della Regione secondo le seguenti modalità:
 - a) Entro il 31 marzo 2013, in occasione della trasmissione dei flussi informativi riguardanti i piani di eradicazione nazionali e la relazione annuale, trasmettono una relazione tecnica riassuntiva illustrante le azioni svolte.
 - b) Con cadenza trimestrale, rispettivamente entro il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre, le ASL trasmettono i rendiconti contabili delle spese sostenute in applicazione del piano; entro il 30 gennaio è trasmessa la relazione contabile annuale.
 - c) I Servizi di Sanità animale inviano entro il 31 marzo una relazione epidemiologica descrittiva riguardante i focolai e le sieropositività eventualmente verificatisi nel corso dell'anno e le attività di risanamento svolte sul territorio (controlli sierologici, clinici ecc.). Inoltre con cadenza mensile, inviano i dati e le informazioni necessarie alla partecipazione finanziaria della Comunità Europea, nel rispetto del Regolamento 2005/349/CE;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

- d) I Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale trasmettono entro il mese di febbraio la relazione annuale delle attività svolte contenente i dati relativi a:
1. macellazioni suine effettuate nei macelli regionali, suddivise per categoria commerciale;
 2. macellazioni suine effettuate nei macelli annessi agli agriturismo;
 3. macellazioni suine per autoconsumo familiare;
 4. numero di partite di carni e di prodotti suini inviati in ambito extraregionale con indicazione della destinazione (nazione o regione italiana).
- e) I Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale, ai sensi all'articolo 7 della decisione 363/2005, trasmettono con cadenza semestrale l'elenco aggiornato degli stabilimenti riconosciuti ai sensi della medesima Decisione e l'elenco di tutte le partite di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina sottoposti alla certificazione prevista all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 4, inviati in ambito extraregionale con indicazione della destinazione; trasmettono inoltre ogni informazione utile riguardo all'applicazione della Decisione CE 363/2005.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno viene trasmessa al Servizio prevenzione Regionale l'analisi epidemiologica annuale, realizzata dall'OEVR che aggiorna la descrizione epidemiologica.
 3. Il Servizio prevenzione Regionale trasmette al Ministero della Salute, entro il 15 aprile, una relazione annuale tecnica e contabile sulle attività svolte.
 4. Il Servizio prevenzione Regionale trasmette al Ministero della Salute entro il 15° giorno del mese le attività svolte nell'ambito del Piano straordinario per singola ASL nel mese precedente ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.

Art. 33 Sanzioni

1. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione di un'ordinanza emanata dall'Autorità Sanitaria Locale ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 517,00 ad un massimo di € 2582,00.
2. Chiunque contravvenga al divieto di cui al punto 3 dell'art. 30 è soggetto ad una sanzione ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
3. Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 155,00 per ogni capo non abbattuto.
4. Le violazioni relative all'identificazione e alla registrazione dei suini, saranno punite ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo del 26 ottobre 2010 n. 200.
5. Per le restanti violazioni alle prescrizioni del presente Decreto si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,00 ad un massimo € 1.291,00.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 69

DEL 18/12/2012

Art. 34 Disposizioni finali e abrogazioni

1. Il Servizio della Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, i Sindaci, i Direttori Generali ed i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, gli Agenti della Forza Pubblica, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, gli allevatori e i cacciatori, ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'attuazione del presente Decreto.
2. Sono parte integrante del presente Decreto gli allegati dal n. 1 al n. 24. L'allegato n. 18 relativo alle zone infette nel selvatico potrà essere aggiornato con Determinazione del Direttore del Servizio prevenzione Regionale ove le risultanze delle analisi sui cinghiali lo rendessero necessario.
3. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna e abroga il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 30 del 04.06.2012.
4. L'allegato I del Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 54 del 9 novembre 2010 relativo a "Piano regionale di sorveglianza della Malattia Vescicolare del Suino" è abrogato e sostituito dagli allegati n. 4 e n. 5 del presente Decreto.
5. Le attività previste nel presente Piano, già in corso di esecuzione dal 01.07.2012, dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2013 con la suddivisione delle attività per ciascun anno ai fini della rendicontazione.

Cagliari,

L'Assessore
Simona De Francisci

FG/ 4.
RU/ 4.
MAS/ 4.
S.F./ Resp 4/4
PT/ Resp. 4.5
GI/ Resp. 4.3
D.C. Dir. Serv. IV
GL.C. Dir. Gen. Sanità